XLVIII.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1874

Presidenza TORRE ARSA.

80MMARIO — Omaggi — Discussione del progetto di legge per imposizione di contributo ai proprielarii dei beni confinanti e contigui alla nuova Via Nazionale nell'interno di Roma — Approvazione dell'art. 1 — Osservazioni ed emendamento del Senatore Sineo all'art. 2, combattuto dal Senatore Gadda e dal Senatore Vitelleschi, Relatore — Replica del Senatore
Sineo — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Sineo
— Istanza del Relatore, cui risponde il Ministro — Approvazione degli articoli 2 e 3, ultimo
del progetto — Discussione del progetto di legge per nuova proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia romana — Raccomandazione
del Senatore Chiesi, appoggiata dal Senatore Lauzi — Risposta del Ministro Guardasigilli —
Schiarimenti del Senatore Lauzi — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Dubbio del Senatore
Lauzi sull'articolo 3 — Schiarimenti e dichiarazione del Ministro — Avvertenza del Senatore
Borgatti, Relatore — Approvazione dell'articolo 3, ultimo del progetto — Votazione a squittinio
segreto — Risultato della rotazione.

La seduta è aperta alle ore 4 112.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura e Commercio, e successivamente intervengono i Ministri della Guerra e delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, MANZONI legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor commendatore Ettore Novelli, di alcuni suoi Versi in occasione del 26º anniversurio dello Statuto;

Il Prefetto, Presidente della Deputazione provinciale di Mantova, di due esemplari degli Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1873. Discussione del progetto di legge per imposizione di contributo ai proprietarii dei beni confinanti e contigui alla Via Nazionale nell'Interno di Roma.

(Vedi Atti del Senato N. 64.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per imposizione di contributo ai proprietarii dei beni confinanti e contigui alla nuova Via Nazionale nell'interno di Roma.

I signori componenti l'Ufficio Centrale sono pregati a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

É aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È confermata la dichiarazione di pubblica utilità per le opere da eseguirsi dal Comune di Roma per la prosecuzione della nuova Via Nazionale fino a Piazza Sciarra, secondo il piano approvato col Reale Decreto 15 settembre 1873, all'effetto che esso Comune possa chiamare a contributo i proprietarii di quei beni confinanti e contigui che vengano a conseguire un maggior valore per l'esecuzione delle opere stesse.

Se nessuno fa osservazioni su questo primo articolo, lo metto ai voti.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 2.

A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, N. 2359.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. L'unanimità con la quale fu approvato l'articolo 1. di questa legge, proviene dal desiderio che doveva avere naturalmente il Senato di favorire, per quanto gli è possibile, le mire del Municipio di Roma, pel miglioramento delle sue vie interne, e specialmente per la grande opera della costruzione della Via nazionale così opportunamente ideata.

Fatto il primo passo coll'articolo 1, una grave questione si presenta al Senato, il quale non intende certamente di minorare il beneficio che proviene dall'articolo 1 unanimemente votato, ma di fare in modo che nell'esecuzione di quell'articolo non si commettano ingiustizie, che sicuramente non possono essere nelle intenzioni nè del Municipio nè del Governo, ma che potrebbero essere la conseguenza naturale della legge se non le si portasse qualche modificazione.

Il Senato ritiene quale sia il sistema introdotto nella nostra legislazione, in materia di espropriazione per pubblica utilità. Nei casi ordinari si ha riguardo soltanto al rapporto tra i costruttori di opere pubbliche, e quelli che devono essere, per la costruzione di queste opere, espropriati. La legge determina tutte le condizioni di queste espropriazioni e provvede così ai casi ordinari, senza lasciare arbitrio nessuno al governo, senza permettere che i costruttori rechino altre molestie nè ai privati nè al pubblico, ingiungendo loro di rispettare rigorosamente le private proprietà, fuori dei limiti della necessità della espropriazione, che debbe essere accertata e regolata con le forme le più rassicuranti.

Ma il Legislatore ha previsto il caso in cui, per la grande entità delle opere, e per l'utilità massima che esse posson portare particolarmente ad alcuni proprietari, sia ragionevole il domandare il concorso di questi proprietari; ha pur capito quante difficoltà possono sorgere nell'applicazione di questo straordinario maggior favore fatto alle costruzioni di utilità pubblica.

Le condizioni di questo concorso devono dipendere interamente da un profondo e coscienzioso esame delle circostanze particolari di ogni caso; ed è perciò che il Legislatore, geloso di custodire le prerogative della proprietà, non ha concessa al Governo la facoltà di determinare quelle condizioni, ma le ha riservate a sè secondo le occorrenze; così negli articoli 9 e 77 della legge del 25 giugno 1865: l'articolo 9 sta scritto in questi termini:

- « La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi per legge nei seguenti casi:
- » 1. Per la costruzione delle strade nazionali, ecc.
- » 2. Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari de' fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'art. 77 della presente legge. » L'articolo 77 così dispone:
- « Qualora con una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposta ai proprietarii di beni confinanti o contigui ai medesimi l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti ecc. »

Il Senato è chiamato oggi a decidere se si debbono in questa legge determinare la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, oppure lasciare libero sfogo alle disposizioni, colle quali si supplisce nel caso di silenzio della legge speciale, che sono stabilite negli articoli 78, 79, 80 e \$1.

Esaminando attentamente il caso che vi si presenta, nacque in me il pensiero che sia opportuno di attenersi al primo partito, cioè di fare che non siano applicabili le disposi-

TORNATA: DEL 9: GIUGNO 1874.

zioni suppletive contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81, e di rinviare conseguentemente i due ultimi articoli di questo progetto all'Ufficio Centrale, coll'incarico di presentare una nuova forma nella quale si contengano quelle misure e quelle condizioni.

Ecco il perche, o Signori: quando non si tratta di opere isolate, dove i rapporti dei confinanti e dei contigui possono essere molto semplici, quando si tratta di una lunga via che attraversa una gran parte di questa città, quando si tratta di una costruzione che deve cambiare le condizioni di un gran numero di proprietarî, l'esame del Legislatore devetendere a farsi carico delle diverse condizioni in cui questi proprietarî possono trovarsi. Non mi dilungherò a citare molti esempî; ne citerò soltanto due per far vedere quanto sia necessario di trovare il modo acciocche l'equità non possa essere lesa, acciocche siano rispettati quegli eterni principî di giustizia che fortunatamente reggono tutta la nostra legislazione, e che debbono reggere del paritutti gli atti del Governo e del Municipio.

Fingasi il caso del modesto proprietario di una casupola che abbia attualmente un valore di 10,000 lire. Egli abita quella casa, e forse colla sua industria, col suo lavoro personale mantiene sè e la sua famiglia; fortunatamente egli non paga il fitto della casupola in cui abita, che ha ereditata dai suoi maggiori. Ebbene, questa casupola, che si valutava 10 mila lire, e che oggi ha la fortuna o la disgrazia di essere attigua alla nuova strada, si stima che, fatta la strada, potrà valere 100 mila lire. Io credo che non ci sarebbe niente di esagerato in questa ipotesi.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore SINEO. Ora, a questo povero industriale, a questo povero padre di famiglia, secondo gli articoli suppletivi che ho citati, trattandosi di un aumento di valore di 90 mila lire nel suo stabile, bisògnerebbe ogni anno imporre il decimo di 45 mila lire. Il povero industriale, per continuare ad abitare quella casupola, dovrebbe tutti gli anni, oltre le contribuzioni, pagare il decimo di 45 mila lire, cioè 4500. Vedete, o Signori, in che posizione si porrebbe questo povero padre di famiglia! Mi si risponde freddamente chiegli potrà vendere la casa. Ma, Signori, si fa un bel dire, di vendere la casa! È una dura violenza fatta al proprie-

tario quella di costringerlo ad emigrare; ad abbandonare il tetto sotto cui è nato, sotto cui viveva tranquillamente con la sua famiglia. Non è sempre facile il vendere nè il comprare in termini convenienti; e nelle vendite e nelle compre il capitale va consumandosi in spese di registro, senserie e simili; e per pochi contrasti ch'egli incontri, non gli restera in mane nemmeno il lavoro primitivo della sua casupola Ed anche coi denari alla mano, dove la ritroverà la casupola? — E poi, se si tratta di un negoziante, di uno scultore, di un artista che esercita il suo mestiere, la sua arte nel rione ove ha il suo avviamento, chi può calcolare il pregiudizio ch'egli risentirà per la forzata emigrazione e per la necessità di nicchiarsi altrove con i prezzi dei fitti così alti? Egli ha il diritto acquisito di continuare a vivere come viveva, di non essere turbato nella modesta condizione in cui la sorte lo ha collocato.

Io non voglio sospesa per questo l'applicazione della legge; ma desidero che quest'applicazione sia fatta in modo da non sovvertire di botto lo stato di poveri padri di famiglia.

Passiamo ora alla seconda ipotesi. Senza allontanarci dalla casupola del valore di 10,000 lire, nei cui dintorni ci siamo sin qui trattenuti, supponiamo ch'essa non sia abitata dal proprietario; ch'egli l'abbia affittata per 10 anni, per lire 500 all'anno.

Avranno un bel dire i periti, che la casa ha acquistato un aumento di valore di L. 90,000. Il proprietario per 10 anni non riscuoterà che il fitto pattuito, cioè precisamente 50 centesimi per ogni lire 100 del nuevo estimo dato al suo fondo. E mentre non riceverà che un fitto di 500 lire, dovrà pagare in ogni anno, oltre la contribuzione ordinaria, L. 4500. Evidentemente questo non sta!

La via regolare per evitare le assurde conseguenze che nascerebbero dall'improvida applicazione delle disposizioni suppletive contenute negli articoli 78 e 81 della legge del 1865, sarebbe quella ch'io ho poc'anzi additato: il rinvio cioè all'Ufficio Centrale dei due ultimi articoli del progetto, coll'incarico di determinare la misura del contributo, e le norme da seguirsi per esigerlo, nei termini previsti dall'art. 77 di quella legge.

Ma questo rinvio cagionerebbe un ritardo che probabilmente non è desiderato dal Senato.

Per evitare il ritando, si potnebbe sostituire la quei due articoli la seguente disposizione:

« Con Decreto Reale, previo l'avviso del Consiglio comunale di Roma, della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le misure del contributo, e le norme da seguirsi per esigerlo, e date tutte le disposizioni opportune per l'esecuzione della presente legge. »

Ecco il mio pensiero; io lo sottopongo all'Ufficio Centrale, e desidero che possa accettarlo, convinto quale sono che, ad ogni modo, non può essere nell'animo del Senato d'aprire la via a gravi ingiustizie, quando la legge gli dà il potere di provvedere esso stesso in guisa che l'equità e la giustizia siano sempre salve.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io ho domandato la parola perchè mi era parso che il Senatore Sineo avesse sollevato la questione sulla pubblica utilità dell'opera di cui si tratta.

Senatore SINEO. Non ne dubito.

Senatore GADDA. Che egli non abbia questo dubbio sono lieto; perchè avrei dovuto richiamare l'attenzione del Senato, che noi oggi non discutiamo sulla pubblica utilità di quell'opera, essendo la pubblica utilità già dichiarata per Decreto Reale.

Lo scopo del progetto che ci sta dinanzi è soltanto di vedere se sia il caso di applicare a quest'opera di pubblica utilità il contributo dei proprietari, in forza del quale essi vengono a corrispondere un prezzo per quel maggior valore che le loro proprietà acquistano per l'opera che il Comune intraprende.

La legge per le dichiarazioni di pubblica utilità de qui pure sono perfettamente d'accordo collonor. Sineo), opportunamente non lia abbandonato al potere esecutivo, il determinare questa grave eccezione al diritto comune, con cui si obbligarune che possiede a pagare una spesa per un'opera fatta senza il suo consenso, con cui si obbliga a pagare un corrispettivo, mentre egli mon è intervenuto alla stipulazione che lia dovuto subire.

Questo carattere, di civile violenza, è inerente alle opere di pubblica utilità, la opere di pubblica utilità si informano sempre al principio, che l'interesse privato deve codere alla ragione pubblica.

. Or dunque mei dobbiamo vedere se sia que-

sto il caso di applicare quel principio di ragione pubblica. A me pare che sia realmente uno dei casi in cui rilevasi evidente la giustizia e la necessità del contributo dei proprietari privati. Il Senatore. Sinco sembrami pure in ciò concorde.

Si tratta della strada massima che mette la stazione di Roma in diretta comunicazione col Corso. Basta accennare il quesito per sentirne per istinto quasi la soluzione.

Ognuno di noi vede l'importanza di quest'opera. Ed è pure evidente che ciascun proprietario laterale alla grande nuova strada viene ad avere la sua proprietà aumentata di valore, in quanto che nelle singole case sarà maggiore il concorso, massima la affluenza, maggior valore avranno i negozi e le abitazioni, per cui è chiaro che il contributo vi deve essere. In che modo poi sarà applicato, lo determina la legge del 1865, che indica due modi di applicazione.

Ora l'onorevole Senatore Sineo, vorrebbe che dichiarassimo non soltanto la massima del contributo, ma venissimo anche a determinarlo partitamente.

Se il progetto di legge avesse prescelto questo metodo, lo poteva; ma improvvisarlo in Senato è impossibile.

Le ragioni dall'onorevole Sineo addotte sono ispirate da un sentimento generoso, come sempre sono le aspirazioni dell'animo suo; ma effettivamente crede il Senatore Sineo che noi possiamo oggi qui tradurre in atto pratico questo contributo?

Io non lo credo; forse la legge avrebbe fatto cosa opportuna a farlo, ma dal momento che noi abbiamo una legge già studiata da due Commissioni parlamentari, già votata dall'altro ramo del Parlamento; dal momento che abbiamo in noi la convinzione che veramente è il caso di stabilire il contributo, perchè vogliamo mandare a vuoto il progetto, come sarebbe la proposta Sineo? E ciò, perchè egli vuole supporre che vi saranno delle grandi ingiustizie e che per prevenirle si debba ora determinare il modo con cui questo contributo sarà formato.

Jo lodo, ripeto, il sentimento dell'onorevole. Sinco, ma non posso accogliere le suc conseguenze, e prego l'Ufficie Centrale a star fermo alla legge come venne dall'altra Camera.

Senatore VIIIIIIIIIII Relatores Domando la marola.

PRESIDENTE: Ma la parota.

Senatore VITELESCHI, Relatore. L'onorevole: Gadda ha facilitato la via all'assunto del Relatore, stabiliando la quistione di massima, vale a dire, che fosse questo della Via nazionale il caso più che altro mai di dichiarare l'opera di pubblica utilità e chiamare il contributo di coloro che se ne vantaggiano: e che una volta che il contributo si dovesse stabilire, si dovesse avere ricorso alla legge quale essa è, alla legge generale dello. Stato.

Non v'ha dubbio, che nella, legge sono additate due maniere di procedere; quella di designare al caso in questione, il modo speciale di contributo; l'altra di applicare le misure generali indicate negli articoli 78 e 79 e seguito della stessa legge. Devo peraltro far riflettere all'onorevole Sineo, che sopra un lavoro di quella entità esoprattutto di quella vastità, l'applicazione del primo modo sarebbe assolutamente impossibile. Chi è che può definire a primi in 100 casi che si presenteranno le varie condizioni che possono costituire il valore che si accresce nei varii fondi e, secondo quello a cui sembra accennare l'onorevole preopinante, la facoltà di corrisponderne l'importo al contribuente? Sono apprezzazioni impossibili.

Io credo che il primo modo contemplato dalla legge possa essere applicato all'espropriazione unicamente quando si tratta di un solo soggetto, in quel caso evidentemente la legge può contemplare anche le condizioni del contributo, ma trattandosi di un cesì lungo tratto di strada in cui si presenteranno tanti casi e così diversi, è a mio avviso assolutamente impossibile centemplare da prima e particolarmente per ogni fondo il medo di contributo; il primo medo di applicazione della legge adunque ma sembra debba essere, posto ferezi di discussione.

Non per questo le osservazioni dell'onorevole Senatore Sinco, come avrà potute vedere dalla Relazione, hanno mancato di preoccupare fortemente l'Ufficio Centrale. Non viè dubbio che i due casi esposti dall'onorevole Senatore. Sinco si possono presentare e si possono presentare particolarmente nelle condizioni della via nazionale, la qualo per le sue speciali condizioni por terà in quella parte della villà del grandi e sena sibili mutamenti.

We sono, in quella regione di Roma delle strade nelle quali i fabbricati non avevano pochi anni or sono ed anche in questo momento niuno o poco valore, e che ora vengono ad acquistarre in modo assai sensibile ed in alcuni casi imprevedibile; mentre d'altronde questo valore non sempre per le ragioni additate dall'onorevole preopinante, sarà realizzabile almeno in tempo utile per far fronte agli, oneri del contributo:

Ma io ritengo che in fin dei conti se le stime, come si deve supporre, saranno fatte equamente, il male non sarà tanto nel valore che si deve pagare, sibbene piuttosto nel modo di pagamento, da che quando v'è accrescimento di valore anche quel piccolo proprietario di cui parlava l'onorevole Sineo se veramente acquista valore, può corrisponderne una parte del pari al ricco proprietario, sempre, ripeto, quando e stime si eno giustamente fatte, anche esso potrà come il ricco dividere quel valore che acquista con la fortuna pubblica, alla quale d'altronde deve l'incremento della propria.

Quanto alle stime, io devo tanto più avere fiducia che saranno fatte con equità che esse devono esser fatte per opera dell' Amministrazione municipale stessa che rappresenta gl'inferessi di quei contribuenti, sopra i quali pesa il contributo.

Pel valore adunque in se stesso io non ho ragioni di gravi preoccupazioni. La difficoltà; lo ripeto, sta nel modo di pagamento, perchè se tutti possono egualmente acquistare un valore reale, per molte ragioni estranee, non tutti possono essere al caso di realizzarlo ed anche meno di pagarne una parte nello stesso spazio di tempo.

Ed infatti è in questa parte che e sortoqualche dubbio all'Ufficio Centrale ed io per
mia parte avrei anche proposto all'Ufficio Cenfrale, se fosse stato possibile, d'introdurre qualche modificazione che rignardasse il modo di
pagamento poichè veramente ritengo anch'io
che vi possa essere qualche caso; sebbene non
frequente, in cui questo modo di pagamento
possa essere troppo oneroso. Ma due cose ni
hauno ritenuto dal farlo. Prima di tutto; non
potende per le ragioni sopraddette adottate il
primo modo proposto dalla legge, ni è sembrato
freppo pericoloso ed ardio il pioporre cambiainenti al secondo metodo che e così stabilito;
fil parte di una legge generale; secondo:

SENATO DEL REGNO SESSIONE 1873-74

riamente la imminente cessazione dei lavori parlamentari avrebbe rimandato ad un'epoca indefinita i lavori che sono soggetto di questa legge. Ma quello che mi ha più confortato è che io non sono ben convinto che, trattandosi della concessione di una facoltà al Comune di Roma, non sia largamente in suo potere l'attenuare esso stesso queste condizioni tanto più che il Regolamento riservato nel terzo articolo lascia a queste speranze l'adito affatto impregiudicato: è ciò tanto più per quel che riguarda il modo di pagamento che è materia che non tocca la sostanza della legge.

In conclusione delle idee così sommariamente esposte, sia per questo dubbio, anzi speranza, che per parte mia si risolve in modo favorevole, sia perchè deve ritenersi che le considerazioni in questione avranno anche alcuna influenza sulla stima dei valori che il Comune dovrà fare a questo effetto, il vostro Ufficio Centrale ha preferito di far cenno nella Relazione della questione sollevata dall'onorevole Senatore Sineo senza toccare ad una legge generale, e rimandarne l'applicazione al nostro caso ad un'epoca indefinita. Esso crede aver raggiunto lo stesso scopo facendo sentire al Senato il lato di questa legge, che poteva presentare un qualche pericolo, e additando nel tempo stesso dove si dovesse cercarne il rimedio, cioè per riassumere in una sola parola che abbia senso pratico, nel Regolamento promesso nell'articolo 3. È per queste ragioni che esso invita il Senato ad accettare la legge quale essa è, facendo assegnamento sui benefizi che si possono ottenere dall'applicazione che nel suo stesso interesse ne farà il Comune e più particolarmente nelle interpretazioni che le darà il Regolamento.

Senatore SINEO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO: Probabilmente la mia voce non avrà portato le mie idee fino all'onorevole Gadda, poichè egli ha risposto a difficoltà che io non ho fatte. Io sono perfettamente d'accordo con lui, che bisogna valerci della facoltà che ci è riservata di provvedere in senso consentaneo ai desideri del Municipio di Roma, che bisogna favorire la grand'opera progettata, e vorrei che avessimo mezzo di favorirla anche più largamente di quel che il Municipio non chiede. Ma nel concedere questo favore dobbiamo far in modo che, per quanto dipende da

noi, la giustizia sia rigorosamente osservata. Il nostro egregio Relatore ha perfettamente riconosciuto che la legge ci apre due vie; mi pare soltanto che non è esatto il dire che convenga di mantenere i principii generali che sono nella legge, poichè essa non ha principii generali; ha dei principii suppletivi e non generali. I principii suppletivi, le massime suppletive hanno un carattere ben diverso.

La legge provvede a che, quando si tratta di concedere una eccezione così grave al diritto di proprietà come quella di obbligare un proprietario a concorrere alla spesa di un'opera attigua, il legislatore debba imporre le condizioni per le quali la giustizia sia osservata, l'equità sia largamente applicata.

Ora, questo dovere che la legge e la ragione natura e c'impongono, vediamo in che modo possiamo disimpegnarlo.

Io ho tenuta in conto, ho letta con attenzione la bella Relazione che fu stesa, ed ho veduto quanto sieno giusti i sentimenti che guidarono l'Ufficio Centrale. Ma arriviamo allo scopo comune di fare giustizia a tutti.

Sarebbe difficile, diceva l'onorevole Gadda, e mi pare che fosse in questo concorde anche l'onorevole Relatore, sarebbe difficile qui improvvisare disposizioni specifiche che provvedano a tutti i casi. Quando vi è difficoltà ad improvvisare disposizioni complessive, il mezzo naturale è quello cui ho additato, di rinviare gli articoli all'Ufficio Centrale, il quale non mancherebbe di fare lo studio opportuno, e con i lumi che abbondano nell'Ufficio Centrale sono persuaso che il problema non sarebbe di difficile soluzione. Ma per far più presto, ho proposto un disimpegno, sul quale avrei voluto che gli onorevoli preopinanti si fossero fermati.

Abbiamo molti esempi di leggi in cui il legislatore ha affidato in qualche parte l'esercizio delle sue prerogative al potere esecutivo.

Ebbene, io, per rendere più facile la soluzione della questione, vi propongo di usare questo mezzo termine. Ad ogni modo bisogna rimediare alle conseguenze che sorgerebbero dalla semplice applicazione dell'articolo 2. Diversamente, signori Senatori, pensateci bene, senza volerlo, voi, e senza che il municipio lo voglia, voi obbligate il municipio medesimo a commettere gravi ingiustizie.

Si dice che il Municipio potrà non usare tutto

il diritto che con questa legge gli concediamo; ma io ne dubito. Una volta che sia sancito l'articolo 2, il Municipio ed i Tribunali, che probabilmente e disgraziatamente dovranno intervenire in queste questioni, hanno una regola da cui non potranno dipartirsi; hanno per regola gli articoli suppletivi 78, 79 e 80 della legge del 1865.

L'articolo 78 così si esprime:

« Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

» Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta prediale. »

Or bene, questo articolo si potrà applicare in alcuni casi senza pregiudizio, ma non nelle ipotesi alle quali ho accennato.

Come mai volete che, quando un proprietario ha affittato il suo stabile per 10 anni, debba sborsare ogni anno il decimo del maggior valore che il suo stabile può avere acquistato? Come volete voi che egli paghi questa maggior somma al Municipio, se la pigione che egli riscuote non viene aumentata?

Come volete che, ritirando ogni anno 500 lire, paghi poi al Municipio 4500 lire all'anno? Questa sarebbe una spogliazione, una inescusabile violenza.

Io non dubito punto dei sentimenti benigni del Municipio, e sono certo che farà il possibile per rendere la legge meno grave; ma chi lo autorizzerà a cambiare le disposizioni della legge scritta?

Io mi appello qui all'onorevole Guardasigilli che è maestro in questa materia. Io vorrei che nella legge stessa vi fosse qualche clausola che autorizzasse appunto il Municipio ad essere in certi casi benigno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi è l'art. 3. Senatore SINEO. Se vi è un articolo che risolva la questione, ne sarò ben lieto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì; vi è l'articolo 3 della legge in discussione.

Senatore SINEO. Sì, se gli si fa qualche aggiunta; ma così come è scritto, non mi pare risolva la questione:

L'articolo 3 dice:

« Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Roma ed approvato per Decrèto Reale, previo l'avviso della Deputazione Provinciale e del Consiglio di Stato, provvederà per l'esecuzione della presente legge. »

Se l'onorevole signor Guardasigilli ci promette che si darà a questo articolo così larga interpretazione, che il Decreto che dovrà intervenire ad approvare il Regolamento, previo l'avviso del Consiglio di Stato e sul suggerimento del Municipio, farà in modo da scansare i pericoli da me denunciati, per me basta, e mi contenterò di questa dichiarazione, e l'accetto volontieri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se non potrò dare all' on. Senatore Sineo un' assicurazione quale egli la può desiderare, credo però di poter presentare al Senato delle considerazioni che valgano per lo meno a dissipare i timori che egli ha manifestato circa la disposizione dell'articolo 2 del progetto di legge che discutiamo.

L'articolo 2, seguendo un principio sancito nella legge intorno alla espropriazione per causa di pubblica utilità richiama alcune disposizioni della medesima relative alla misura del contributo da pagarsi dai proprietarii dei beni confinanti colle opere pubbliche da eseguirsi e le applica al caso di cui si tratta.

L'onorevole Senatore Sineo crede che l'applicazione di queste norme generali intorno al contributo possa in questo caso dar luogo a gravi inconvenienti. Egli però non si contenta di chiedere che si segua l'altro sistema da lui ricordato, quello cioè di determinare in questa legge stessa altre norme del contributo anzidetto, ma vorrebbe che il potere esecutivo fosse incaricato di stabilire le norme di questo contributo.

Mi permetta anzitutto l'onorevole Senatore Sineo di osservare che questo sarebbe un terzo sistema anomalo ed irregolare. La legge stabilì due vie; credo che l'una o l'altra bene adoperate siano sufficienti per provvedere a tutti i casi che si possono verificare; nè vedrei davvero la necessità di ricorrere ad un terzo sistema che l'onorevole Sineo ha inventato. In verità non ci è ragione di diffidare di quelle norme generali che sono nell'articolo 2 del progetto richiamate. Io prego il Senato di portare la sua attenzione sulla base principale che la legge di spropriazione per pubblica uti-

lità stabilisce per fissare questo contributo, e allora si persuaderà facilmente quanto que ste norme siano equitative e bene applicabili alla esecuzione della Via Nazionale che deve costruirsi nella città di Roma. L'articolo 78 si può dire l'articolo fondamentale sulla fissazione del contributo, poichè è quello che stabilisce la vera base della sua determinazione.

Quest' articolo dice: « Il contributo per ciascun proprietario deve essere eguale alla metà del maggior valore risultante dall' esecuzione delle opere di pubblica utilità. » E soggiunge: « quanto al modo di pagamento, si eseguirà a decimi in ciascun anno, il che vuol dire in dieci anni: »

Non è egli evidente che l'osigere un contributo corrispondente non al totale vantaggio che ridonda al proprietario confinante dalla nuova opera, ma a una sola metà di questo vantaggio è una regola sommamente equitativa? E ciè risulta anche più chiaro trattandosi di una di quelle opere, che, come l'attuale, deve procurare ai proprietari degli stabili fronteggianti vantaggi vistosi e ragguardevoli.

Se a colui al quale la legge procaccia un vantaggio equivalente a dieci, essanon domanda che un contributo equivalente a cinque, mi pare che sia una legge abbastanza generosa e non tale da dar luogo a giuste lagnanze. Nè credo che possa cotesta norma riescire dannosa ad un proprietario di una piccola casa, quale, ve lo ha raffigurato l'onorevole Senatore Sineo; imperocchè questo proprietario un bel giorno si vedrà la sua casupola duplicata, triplicata e forse centuplicata di valore, e sarà ben liete anzichè imbarazzato, che gli sia toccato un vantaggio di questa natura per favore della sorte e dell'espropriazione.

Ma come farà, dice l'onorevole Senatore Sineo, questo peveretto a pagare il contributo che può essere di somma egregia?

Io credo che avrà un mezzo molto semplice. Il valore della sua proprietà essendo accresciuto di molto, egli troverà facilmente chi gli fornirà il mezzo di pagare il contributo diviso in decimi, ovvero chi subentrerà ne' suci diritti, chi prenderà la sua casa e gli pagherà l'equivalente del suo primitivo valore, oltre la metà del maggior valore che la stessa verrà ad acquistare.

A buoni risultati che ogni giorno si hanno

dalla vendita all'incanto delle case anche umilissime che in Roma appartenevano alle corporazioni religiose, ci devono persuadere che sicuramente il piccolo proprietario, di cui parlava l'onorevole Senatore Sinco, non si troverà in imbarazzo, e che anzi gli sarà facile di trovare a trattative private offerte molto vantaggiose per la vendita del suo stabile.

E crede egli, l'onorevole Sineo, che quando al Governo si desse il potere, di cui egli le vorrebbe investire, potrebbe seguire una norma diversa?

Io credo che sarebbe piuttosto da temere che si potesse maggiormente aggravare la condizione di questi proprietari nella misura del loro contributo, giacche in Roma si potrebbe fors'anche trovare giusto un contributo più alto di quello stabilito dalla legge in vigore sulla spropriazione per utilità pubblica.

Senonchè si osservava dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che il modo di pagamento del contributo potrebbe per avventura, almeno in qualche caso riuscire gravoso.

Io credo che a questa parte precisamente possa utilmente provvedere la disposizione dell'articolo 3.

Quando non si tratti più di fissare la misura del contributo, il quale è determinato dalla legge, ma si tratti unicamente di stabilire il modo dei pagamenti, io credo che veramente la disposizione dell'articolo 3, possa merce una benigna interpretazione condurre ad ammettere che le autorità chiamate a fave il Regolamente avrebbero anche facoltà di determinare il modo di distribuire più equamente il pagamento del contributo stesso.

Questa è la sola assicurazione che io crederei dare all'onorevole Sinco, e non potrei andare più in la senza mancare precisamente di rispetto a quella legge che egli giustamente mi ricordava, che vuol essere rispettata ed cseguita.

Per queste considerazioni io rivolgo all'onorevole Sineo la preghiera di voler desistere
dalla sua proposta, tanto più che egli non può
dissimularsi che nelle condizioni in cui ci troviamo, nello stringente bisogno che evvi in
Roma di far progredire l'opera di cui si tratta,
tanto generalmente desiderata; sarebbe certamente cosa spiacevole ed anche dannosa il
ritardarne l'esecuzione per cercare un meglio,
che io credo che non si raggiungerebbe e che

in ogni caso non compenserebbe mai i vantaggi che ce ne aspettiamo dalla pronta approvazione di questa legge.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Se l'onorevole Guardasigilli ha già tanta buona disposizione da ammettere che nel regolamento si potrà provvedere per' la più equa divisione dei pagamenti, questo sarà già un vantaggio, lo riconosco. Ma una volta che si entra in questa via, non havvi motivo di non andare anche più in là. Si debbono prevedere i principali casi possibili, come quelli che ho specificati, e che raccomando al Municipio, alla Delegazione provinciale ed al Consiglio di Stato, acciocche, col Regolamento e col Decreto Reale, sia impedita ogni ingiustizia, ogni violazione dei diritti individuali, la cui tutela non potrebbe essere abbandonata dal Senato, se non la si potesse affidare a quei rispettabili consessi.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore VITELLESCHI, Relatore. A me poco più resta a dire dopo quanto ha già esposto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Aggiungerò tuttavia qualche parola relativamente all'ultimo caso citato dall'onorevole Sineo, e che mi sembra abbia d'uopo di alcuna spiegazione. Io non posso accettare così facilmente che il caso, contemplato dall'onorevole Sineo, di pigioni che non possono essere aumentate, non debba essere contemplato sulle apprezzazioni del valore. Quando si apprezza l'accrescimento reale del valore di un fondo, quale esso siasi il suo valore nominale, è evidente che, se questo valore non si può realizzare per causa prepotente, bisegnerà tener conto anche di questo. E se potesse cader dubbio sopra ciò, io sarei anche disposto ad unirmi all'onorevole Sinco per dimandare che sia chiarito, e se un'interpretazione di questo genere potesse trovar luogo nel regolamento (e credo che facendola, per nulla si recherebbe offesa alla legge), io opinerei che sarebbe bene il farlo, e raccomanderei che fosse fatta.

In verità io credo che a molte di queste considerazioni si contenga già alcun provvedimento negli articoli della legge, ed in egni caso è poi certamente lasciato loro un ampio varco nel Regolamento. Io confido che l'onorevole Ministro vorrà tenerne conto, e fin d'ora con pia-

cere prendo atto dell'assicurazione data dall'onorevole Guardasigilli, d'introdurre quel che sia possibile di utili modificazioni sul modo dei pagamenti, perche particolarmente a questo riguardo io credo veramente che potrebbero verificarsi dei casi in cui il contributo potesse riuscire pur troppo oneroso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Assai più che la mia cooperazione io credo che gioverà a soddisfare agl'intenti ragionevoli di coloro che s'interessano a che questa legge venga applicata con tutta equità, rispetto ai proprietari colpiti dal contributo, l'intervento del primo Corpo consulente dello Stato che è richiesto dall' art. 3. Siccome il Consiglio di Stato deve essere consultato sopra la formazione del regolamento, io ho piena fiducia che quell'emi_ nente Consesso non solo esaminerà colla consueta saviezza le proposte che gli verranno fatte dal Governo, ma aggiungerà pur quelle disposizioni che il suo senno e la sua esperienza gli faranno ravvisare convenienti. Parmi quindi che il Senato possa nutrire piena persuasione che il regolamento contemplato nell' articolo 3. sarà fatto in modo da provvedene a tutte le esigenze relative alla più acconcia esecuzione della legge intorno alla quale si discute.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni rileggo l'articolo 2 per porlo ai voti.

. Art. 2.

A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, N. 2359.

Chi approva questo articolo, sorga. (Approvato.)

Art. 3.

Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Roma ed approvato per Decreto Reale, previo l'avviso della Deputzzione provinciale e del Consiglio di Stato, provvederà per l'esecuzione della presente legge.

Chi approva questiarticolo, si-alzi.

(Approvato.)

. La legge sanà votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per nuova proroga det termini delle iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi: e delle ipoteche nella Provincia romana:

(V. Atti del Senato, N. 73.)

Si passa alla discussione del progetto di legge per nuova proroga dei termini delle iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia romana.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, Segretario, MANZONI legge. (Vedi infra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per fare una raccomandazione all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, ed anche all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, su d'un argomento che ha stretta relazione col progetto posto in discussione.

Con questo progetto si prorogano i termini fissati dalle disposizioni transitorie del Codice civile a quei creditori, i quali hanno ipoteche generali iscritte, per rinnovare le loro iscrizioni colle forme e secondo le condizioni prescritte saviamente dal Codice civile. Quelli che hanno un'iscrizione generale devono specializzarla, quelli che hanno un'ipoteca inscritta per una somma indeterminata, devono fare una nuova iscrizione per limitare il valore della iscrizione ad una somma determinata e certa, e la legge assegna a questi creditori un termine per fare la nuova iscrizione, se vogliono conservare il loro grado. Scorso questo termine, se le iscrizioni non sono rinnovate colle forme stabilite dal Codice, non possono più avere efficacia.

Oggi, in pratica, che cosa succede? La più parte dei creditori, a cui favore stanno inscritte vecchie ipoteche generali, non si danno alcun pensiero, anche perchè nella maggior parte dei casi non hanne più alcun interesse a tener vivi diritti e crediti già estinti, di rinnovare le loro iscrizioni colle norme prescritte dal Codice civile; e così molte proprietà rimangono sempre gravate da iscrizioni, che, per mancanza della prescritta rinnovazione rimasero senza effetto ed annullate per legge. Ma intanto un proprietario va dal Conservatore delle ipoteche, chiede un certificato delle iscrideri

zioni accese a suo carico, ed il Conservatore, senza tener conto che le iscrizioni non rinnovate colle forme stabilite dal nuovo Codice civile non hanno più valore, rilascia il chiesto certificato, registrando nel medesimo anche le iscrizioni che restarono per legge perente per difetto di rinnovazione.

È questo un inconveniente di sommo momento, che torna a grave danno dei proprietari, molti dei quali sono costretti a pagare forti tasse all'Ufficio delle Ipoteche per iscrizioni già perente; e ricordo che l'onorevole marchese Pepoli disse una volta in Senato, lamentando l'abuso dei Conservatori di registrare nei certificati ipotecari le iscrizioni non rinnovate colle nuove forme nel termine prescritto dalla legge, di avere dovuto sobbarcarsi alla grave spesa di cinquecento o seicento lire per un certificato, nel quale erano appunto state registrate molte di queste iscrizioni, che non avevano più legale esistenza.

Non è questo il solo danno che ne risentono i proprietari; ma ne scapita altresì il loro credito, e spesse volte si trovano nella impossibilità di potere accattare le somme di cui abbisognano, perchè i capitalisti, e massime gli Istituti di credito fondiario, spaventati dalle iserizioni registrate nei cortificati che loro vengono comunicati, rifiutano la garanzia dei fondi loro offerti in ipoteca.

Non è questa la prima volta che si tocca in Senato questo grave argomento, e la stessa questione fu già sollevata, nelle sedute dei 13 febbraio e 17 giugno 1873, dall'onorevole Senatore Finali, che sono lieto di vedere oggi qui seduto al banco dei signori Ministri, e dagli onorevoli Senatori Lauzi e marchese Pepoli, i quali, messi in rilievo i gravi danni ed inconvenienti, di cui or ora ho fatto cenno, fecero le più vive raccomandazioni all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, perchè volesse trovar modo, d'accordo col Ministro delle Finanze, dal quale dipendono gli Uffici di conservazione delle ipoteche, di far cessare il lamentato abuso dei Conservatori delle ipoteche.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, riconoscendo la ragionevolezza delle fatte raccomandazioni, che vennero da lui accolte con tutto il favore, fece le più esplicite dichiararazioni e promesse che sarebbero date ai Conservatori opportune ed energiche istruzioni,

perchè potessero rimanere soddisfatti i giusti desiderii degli onorevoli interpellanti.

Io non so se le promesse istruzioni sieno state date ai Conservatori delle ipoteche dal Ministero. È però certo che il suaccennato abuso non è ancora cessato, e che non pochi Conservatori continuano a registrare nei loro certificati le vecchie iscrizioni, che, per difetto della rinnovazione prescritta dalle nuove leggi, perdettero la loro forza e legale efficacia.

A dir vero, io dubito molto che si possa fare un rimprovero (questo è puramente un mio dubbio) ai Conservatori delle ipoteche se mettono nei certificati ipotecari queste iscrizioni, non ostante che siano caducate, perchè non furono rinnovate nelle forme volute dalla legge. Esprimo per parte mia un dubbio, perchè un Conservatore delle ipoteche può rispondere: devo io essere giudice, se un'ipoteca è caducata o no? Portatemi o un atto consensuale, o una sentenza di tribunale passata in cosa giudicata che ordini la cancellazione, e io sarò obbligato a cancellarla.

Ma finchè le ipoteche sono inscritte, o siano ancor vive, oppure perente, io dubito che il Conservatore delle ipoteche sia obbligato di ommettere nei certificati da lui rilasciati le iscrizioni ancora accese sui registri, comecchè caducate e perente. Mi permetto di esprimere un mio dubbio, il quale diviene tanto più forte, se si considera la disposizione dell'articolo 38, i cui termini si tratta appunto di prorogare con questo progetto di legge.

Il detto articolo 38 infatti stabilisce: « I privilegi e le ipoteche che secondo le dette leggi furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado. »

Le parole per conservare il loro grado fanno nascere il dubbio, se le iscrizioni che non furono rinnovate colle nuove forme stabilite dal Codice Italiano entro il termine prescritto dalla legge, perdano semplicemente il loro grado dalla data della primitiva inscrizione, salvo di poterle inscrivere nuovamente per essere graduate dalla data della nuova inscrizione, oppure rimangano perentoriamente annullate e prive di ogni legale effetto.

Questi dubbi che ho esposto e che non credo

del tutto infondati, possono forse giustificare i Conservatori, che continuano a registrare nei certificati ipotecarii le iscrizioni che non furono rinnovate colle forme è nei termini stabiliti dalle nuove leggi.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

Senatore CHIESI. In questo stato di cose, io non intendo fare proposte, ma solo una raccomandazione, perchè ben voglia il signor Ministro di Grazia e Giustizia prendere in seria considerazione questo punto che interessa moltissimi proprietarii di tutti i paesi, e voglia pensare a quei provvedimenti che egli nella sua saviezza crederà opportuni perchè abbiano a cessare i lamentati inconvenienti. Egli vedrà, se siano sufficienti semplici istruzioni, e nel caso che trovasse un ostacolo nella legge, la quale impedisse che con semplici istruzioni si possano obbligare i Conservatori ad ommettere nei certificati le iscrizioni caducate, spero e confido che vorrà presentare al Parlamento una disposizione di legge che tolga ogni difficoltà a questo riguardo.

Mi limito a questa raccomandazione, persuaso che il signor Ministro vorrà benignamente accoglierla.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Io sono lieto che l'onorevole amico mio Senatore Chiesi ci abbia rinfrescato ancora la memoria su questo argomento, giacchè ed io, e l'onorevole Senatore Pepoli, ed altri, abbiamo ripetutamente fatta questa osservazione sui danni che derivano dal segnare ancora come esistenti negli stati ipotecari quelle iscrizioni che per legge hanno perduto efficacia, il qual danno si fa vieppiù sentire sul credito fondiario, vulnerando la libertà del fondo per la quale appunto si vuole che dopo un dato numero d'anni, se non è rinnovata, sia perenta l'iscrizione.

Sicuramente poi nel caso di cui parliamo non si tratta che di disperdere il grado o la collocazione, inquantochè colui che ommette di rinnovare o specializzare in tempo la sua iscrizione, se ha perduto il grado, potrà però reiscrivere l'ipoteca, la quale ripiglierà la sua efficacia solo dalla data della reiscrizione, per cui non avrà altro danno che quello di perdere la collocazione, e venir dopo a quelli che prima erano iscritti posteriormente a lui.

L'accennato inconveniente è tanto grave, che io posso assicurare il Senato che gli Isti-

tuti di credito fondiario non accordano sovvenzioni sopra certificati ipotecari nei quali risulti anche di una sola iscrizione che non sia stata rinnovata da 30 o 40 anni, o specializzata a norma di legge, e che perciò in faccia alla legge ha perduto ogni efficacia.

Non vogliono saperne di tante cose, vogliono patente netta, certificato negativo, e allora accordano la sovvenzione, se no, no. È poi fuori di luogo che si debbano ora portare quei documenti (che, come accennava l'onorevole Senatore Chiesi pretendono certi Conservatori delle ipoteche) i quali documenti non hanno nulla a che fare con l'efficacia della iscrizione.

Poichè, se voi non rinnovate, perdete il grado e quindi la vostra iscrizione è come non fosse stata fatta e non c'è una ragione perchè il Conservatore debba tenerne conto.

Aggiungerò che, siccome questa regola di omettere le iscrizioni caducate era stabilita nella Lombardia, mentre era lasciata all'arbitrio dei Conservatori nelle Provincie antiche Sarde, avviene nella Provincia di Pavia questo caso strano, che se si cerca un certificato ipotecario all'ufficio ipotecario di Pavia, quel vecchio consérvatore, che era in Lombardia prima del nuovo Codice vi lascia fuori tutte quelle che non sono state rinnovate in tempo utile, se voi lo cercate a Voghera, non c'è verso che si ommettano. Ed ora vi citerò anzi un fatto che può accadere a qualunque cittadino, ed è accaduto a me, che ho trovato sui miei beni una iscrizione ipotecaria di 50 anni fa, per un piccolo debito soddisfatto da oltre 40 anni (ho l'istrumento di ricevuta), iscrizione presa ad insaputa quando venne fuori l'Editto di Carlo Felice.

Si è pagato, come ho detto, da più di 40 anni, ma non si sa poi se la persona iscrivente sia viva o morta; si suppone che sia morta, perchè avrebbe più di 100 anni, non si sa dove era andata a stabilirsi, se abbia avuto o non avuto figli, i suoi eredi sono ignorati; ma, domando io, volete che si impianti una causa contro un assente, che si facciano tante spese per non dare pretesto al conservatore di includere un'ipoteca, che evidentemente non specializzata e non rinnovata non ha più nessun valore?

Io adunque mi unisco all'onorevole Senatore Chiesi, nel raccomandare caldamente all'ottimo Ministro Guardasigilli di dar un provvedimento in questa materia, il quale rassicuri la coscienza dei conservatori delle ipoteche, giacchè ritengo che solo per purò scrupolo di coscienza agiscano in questo caso i conservatori, non mai per le tasse che si riscuotono in ragione del numero delle iscrizioni.

Questo lo escludo; ma ad ogni modo è bene che anche gli scrupoli di coscienza possano essere acquietati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domândo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho sempre deplorato al pari degli onorevoli Senatori Chiesi e Lauzi, e con essi deploro ancora, l'inconveniente che hanno ricordato. Non è la prima volta che di tale argomento si è discusso in quest'aula, e sempre si è venuti alla conclusione di riconoscere l'esistenza dell'inconveniente, e ad un tempo la difficoltà di porvi un efficace rimedio. Il Senato intenderà facilmente di quanta responsabilità siano gravati i Conservatori delle ipoteche, e come essi, trattenuti dal sentimento di questa responsabilità, siano naturalmente molto cauti e guardinghi nel procedere d'ufficio a cancellazioni di ipoteche.

Io intendo benissimo che vi sono casi sui quali si potrebbe per l'evidenza stessa delle cose, procedere senza rischio alla cancellazione di alcune inscrizioni ipotecarie perente o meglio alla loro omissione nei certificati che si rilasciano dai Conservatori. Ma ad ogni modo il Conservatore sarebbe pur sempre costretto a rovistare tutti i suoi registri, ad esaminare le date delle ipoteche, la loro qualità generale o speciale; sicchè, oltre l'incomodo al quale si dovrebbe sottoporre, si troverebbe poi in presenza di qualche caso dubbio per guisa da inspirargli il timore di potersi compromettere procedendo d'uffizio a qualche cancellazione od omissione nel rilascio dei certificati.

Nè con ciò io intendo dire che non vi sia qualche cosa da fare. Voglio unicamente far presente al Senato le difficoltà che si possono incontrare nel provvedere sopra questa materia.

Dichiaro tuttavia che per parte mia, e di concerto coll'onorevole mio collega delle Finanze da cui dipendono i Conservatori delle ipoteche, sottoporrò a particolare studio questo argomento. E per quanto sarà compatibile colle leggi vigenti, curerò di provvedere, usando di tutti i mezzi legali ai quali i Conservatori delle

ipoteche non possano giustamente opporre l'eccezione della loro responsabilità. Che se i mezzi che le leggi attuali somministrano fossero dal Governo riconosciuti insufficienti, in questo caso farò anche ricorso all'altro mezzo suggerito dall'onorevole Senatore e mio ottimo amico Chiesi, quello cioè di sottoporre al Parlamento, ove ne sia il caso, un provvedimento, il quale faccia cessare in quanto sia possibile l'inconveniente che nell'interesse privato e anche nell'interesse pubblico è giustamente lamentato.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Ho chiesto di nuovo la parola per fare un'osservazione ed è questa, che forse le difficoltà che si pongono innanzi vengono dall'uso di una parola, che, secondo me, non è la vera parola che spieghi il concetto. Si dice: il Conservatore non può cancellare una ipoteca: ma non ha da cancellar niente. Tutt'al più se vuol farci col lapis l'annotazione scaduta, potrà farlo, ma non cancellar niente; ed avrà meno da rovistare quando sarà limitato all'epoca in cui dovranno cadere le rinnovazioni. Spiego col fatto questo caso.

In Lombardia dove vigeva l'obbligo delle rinnovazioni decennali, quando oggi giorno, 9 di giugno io andava a domandare il certificato ipotecario sulle proprietà di Tizio, il Conservatore cercava il nome di Tizio, e poi prendeva il registro dell' iscrizione del 9 giugno di dieci anni fa, nè si occupava più delle anteriori perchè le iscrizioni, se non erano state rinnovate in quel decennio, erano cadute da sè; ed in questo modo gli veniva risparmiato di fare tanti esami, e la cosa era molto semplificata.

Ho citato questo esempio per spiegare il concetto che, non dovendo fare una cancellazione, nè valersi di un numero immenso di volumi, non riescirà tanto difficile ai Conservatori di omettere queste indebite iscrizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho demandata la parola per ringraziare l'onorevole Ministro della promessa data, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, terrò per chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 20 novembre 1865, N. 2606, pubblicato nella Provincia romana col Regio Decreto 27 novembre 1870, N. 6030, e prorogati coll'articolo 1 della legge 19 marzo 1873, N. 1281, a tutto giugno 1874, sono nuovamente prorogati per la detta Provincia a tutto il dicembre 1875.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi. (Approvato.)

Art. 2.

I Procuratori del Re continueranno ad esercitare per tutta la durata della nuova proroga la facoltà loro concessa dall'articolo 3, ultimo comma, della detta legge 19 marzo 1873, di richiedere d'ufficio, a spese delle parti interessate le iscrizioni e rinnovazioni delle ipoteche ivi menzionate.

(Approvato.)

Senatore LAUZI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Dichiaro prima di tutto che prendo la parola, non come membro dell'Ufficio Centrale, ma come semplice Senatore, perchè se io qui potessi parlare con altra veste, sarei tenuto anzi tutto a ringraziare il Relatore dell'Ufficio Centrale per le benevole e lusinghiere parole di cui si è servito nella sua Relazione, parlando della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Dunque osserverò che, quantunque non pochi argomenti che brevissimamente accennerò possano dimostrare il contrario, pure taluno alla lettura di questo articolo ha sentito nascere il dubbio che sotto il titolo « di rappresentanti ed amministratori di enti e beni ecclesiastici di qualunque specie ecc. » s'intendesse pure la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, e per eguale ragioni il Demanio dello Stato per ciò che riguarda le corporazioni soppresse non nel Comune, ma nel resto della provincia di Roma.

Io ho detto che pare che ciò non sia, mentre è certo, e fu detto dal Ministro e dal Relatore, che nell'interesse stesso del Regio Demanio e della Giunta liquidatrice fu chiesta la proroga del termine.

Quindi ne verrebbe la contraddizione che la

Giunta liquidatrice dei 18 mesi non ne potrebbe godere che 6. Arroge la circostanza che la Giunta liquidatrice non diventa amministratrice dei beni delle corporazioni se non mano mano che ne prende possesso, ed ha ancora un anno intero e più, per eseguire questa lunga e laboriosa operazione. Per tali ragioni non credo veramente a questo dubbio; sarei lieto però di sentire una dichiarazione per parte del Ministero, e lietissimo se questa dichiarazione fosse conforme all'avviso che io personalmente ho creduto di emettere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Lauzi ha proposto sull'art. 3 un dubbio, a cui ha dato nello stesso tempo la soluzione, che io pure credo la più adequata.

Per me non può esser dubbio che la disposizione dell'art. 3, la quale parla dei rappresentanti degli investiti ed amministratori d'istituti pii, di beneficii, enti e beni ecclesiastici, debba applicarsi unicamente alle persone private rivestite di queste qualità e non già ad un ufficio pubblico, quale sarebbe la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

E siccome non si è mai pensato di applicare all'amministrazione del Fondo per il Culto una disposizione somigliante a questa che ora discutiamo, la 'quale conteneasi nella precedente legge del 13 marzo 1873, così io credo che egualmente non verrà in mente ad alcuno di volere ritenere applicabile questo articolo alla Giunta liquidatrice, la quale ha stretta affinità ed analogia coll'amministrazione del Fondo pel Culto.

Sono però lieto che dall'onorevole Senatore Lauzi mi si porga l'occasione di fare davanti al Senato questa dichiarazione, la quale varrà, se non altro, a confermare quello che già fu detto nella Relazione del Governo e che rimarrà negli Atti del Parlamento, al fine di escludere ogni ombra di dubbio circa la opinione espressa dall'onorevole Senatore Lauzi, relativamente all'applicazione di questo articolo.

Senatore BORGATTI, Relatore. Che questo progetto di legge contempli la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, e così l'Ammniistrazione del fondo del culto per l'asse ecclesiastico della Provincia romana; che anche coteste due amministrazioni sieno tenute a curare le

iscrizioni e rinnovazioni nei modi e termini da questo progetto stabiliti, è ciò fuor di dubbio. E lo è tanto, che nella Relazione stessa che precede il Progetto ministeriale, presentato all'altra Camera, si adduce come uno dei principali motivi che giustificano la necessità di questa proroga lo speciale riguardo dovuto alla Giunta liquidatrice, la quale entrò nell'esercizio delle sue attribuzioni quando il tempo dell' ultima proroga era in gran parte trascorso.

Ma questo fatto, mentre da una parte dimostra la necessità della proroga, dimostra aucora, a mio avviso, e a giudizio degli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, che la penalità a cui allude l'articolo 3 del progetto di legge, non potrebbe mai in alcun caso riferirsi e contemplare la Giunta liquidatrice o l'Amministrazione del fondo pel culto.

E l'onorevole signor Ministro ve ne ha autorevolmente addotte le ragioni. Basta d'altronde considerare quanto sia breve il tempo stabilito dall'articolo 3, e quanto resti ancora da fare per parte principalmente della Giunta liquidatrice nelle molte e delicate operazioni della presa di possesso dei beni spettanti alle corporazioni sopresse, per convincersi tosto della assoluta impossiibilità in cui si troverebbe la Giunta di conformarsi alla sanzione del detto articolo 3 del progetto in discussione.

Dunque, a nome dell'Ufficio Centrale, dichiaro di associarmi alle osservazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli e di riconoscere con lui che ove un dubbio potesse sorgere esso si risolverebbe tosto da se stesso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando ld parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non vorrei che tra le spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e le mie dichiarazioni, qualcuno scorgesse qualche divergenza, Egli diceva che l'articolo 3 della legge contempla la Giunta liquidatrice.

Senatore BORGATTI, Relatore. Permetta, onorevole signor Ministro. Io ho detto che il progetto di legge contempla la Giuntaliquidatrice. in quanto che anch'essa è tenuta a curare le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie, ma che però ad essa non può riferirsi la prescrizione dell'articolo terzo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIÚSTIZIA. Allora non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Più nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo terzo per metterlo ai voti.

Art. 3.

I rappresentanti, investiti ed amministratori d'istituti pii, di beneficii, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare a forma di
legge le ipoteche legali a favore delle mogli,
dei minori e degli interdetti saranno esenti
dalle sanzioni imposte dall'articolo 3 della citata legge 19 marzo 1873, qualora, entro il mese
di dicembre del corrente anno, e prima che il
Pubblico Ministero vi abbia proceduto d'ufficio,
presentino, alla regia Procura del luogo, nel
cui distretto trovasi il competente ufficio di
conservazione, il duplicato della nota d'iscrizione prodotto all'ufficio stesso, ed il relativo
certificato del conservatore delle ipoteche.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti·l'articolo 3.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La legge sarà votata a squittinio segreto.

Si procede alla votazione delle leggi discusse nella seduta di ieri e delle due approvate nella seduta di oggi.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io proporrei che si ponesse in discussione l'ultimo progetto posto all'ordine del giorno, ciòè, la convenzione postale addizionale colla Francia; progetto che probabilmente non darà luogo a discussione. Si avrebbe così uno schema di legge di più da votare.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Sineo che non abbiamo che sei urne; non possiamo quindi votare sette progetti. D'altronde se cominciamo oggi la discussione del progetto di legge sul e disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile, la medesima si dovrebbe necessariamente rimandare a domani senza che forse si potesse neppure esaurire la discussione generale. Io crederei più conveniente il procedere tosto alla votazione dei progetti già discussi e approvati, giacchè attualmente siamo in numero. Domani poi si metterebbero in discussione i progetti che sono all'ordine del giorno.

. L'ordine del giorno di cui do lettura contiene l'elenco compiuto dei progetti di legge

che il Senato deve ancora discutere prima di aggiornarsi.

- 1. Disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile.
 - 2. Cassa militare.
- 3. Modificazioni alla legge 28 luglio 1861, N. 132, sui pesi e misure.
- 4. Convenzione postale addizionale colla Francia.
- 5. Maggiore spesa occorrente al compimento della ferrovia Asciano-Grosseto, al servizio di obbligazioni ed al pagamento d'imposta di ricchezza mobile.
- 6. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873.
- 7. Autorizzazione della spesa di L. 210,000 occorrente per gli adattamenti alle due case in Pera e Therapia ad uso di residenza della Legazione italiana, e per l'acquisto di due casette di legno attigue alle medesime.
- 8. Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e di riordinamento della piazza del Municipio in Napoli, con contributo dei proprietarii di case che si avvantaggiano di tale opera.
- 9. Norme circa la contabilità del fondo per il culto.
- 10. Approvazione di una convenzione per la concessione di due tratti di strada ferrata dalla Tremezzina a Porlezza e da Luino a Fornasette.
- 11. Spesa straordinaria necessaria all'escavazione per miglioramento dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia.
- 12. Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Palermo e Venezia.
- 13. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1874.
- Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge già approvati.
- (Il Senatore, Segrétario, Manzoni fa l'appello nominale).

SENATO DEL REGNO - SESSIONE 1873-74

Risultato della votazione:

Tassa sui contratti di Borsa:

Votanti . . . 70 Favorevoli . 61 Contrari . . 9

(Il Senato adotta.)

Imposizione di contributo ai proprietarii dei beni confinanti e contigui alla nuova via Nazionale nell'interno di Roma:

> Votanti 72 Favorevoli . . 62 Contrari . . . 10

(Il Senato adotta.)

Nuova proroga dei termini delle iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia romana:

Votanti 75
Favorevoli . . 69
Contrari . . . 4

(Il Senato adotta.)

Risoluzione della convenzione 9 maggio 1867, approvata con R. Decreto del 10 stesso mese ed anno, relativa alla concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla, alla provincia di Reggio Emilia:

Votanti 70 Favorevoli . . 64 Contrari . . . 6

(Il Senato adotta.)

Abrogazione dell'art. 14 della legge 11 agosto 1870 (Allegato O), col quale furono assegnati alla Provincia 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati:

Votanti 77 Favorevoli . . 48 Contrari . . . 23

(Il Senato adotta.)

Estensione alle Provincie Venete e di Mantova della legge 20 marzo 1865, N. 2248, (Allegato C), sulla sanità pubblica:

Votanti 74
Favorevoli . . 69
Contrari . . . 5

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore due per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 114).